

Allegato "A" al n. 16273/8807 rep.

Art. 1) Denominazione, sede e durata

1.1 E' costituita in Milano una Associazione denominata:

"Associazione Alumni RUI"

1.2 L'Associazione ha sede legale a Milano, attualmente in via Domenichino 16. Il consiglio direttivo potrà trasferire l'indirizzo della sede all'interno del Comune, nonché istituire rappresentanze in Italia e all'estero.

1.3 L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2) Scopo e oggetto

2.1 L'Associazione Alumni RUI (Alumni RUI) realizza il desiderio della Fondazione RUI di mantenere il legame formativo sviluppato negli anni di residenza con gli ex residenti e frequentatori delle sue residenze universitarie.

L'Alumni RUI è apolitica e aconfessionale e persegue, di concerto con la Fondazione RUI e i suoi Principi, lo scopo di continuare ad ampliare la preparazione culturale e professionale dei suoi Studenti ed Alumni, nell'ambito di una formazione personale completa che ne sviluppi la coscienza etica e sociale, li educi alla libertà e li formi alla responsabilità e ai valori perenni, permettendo loro così di orientare rettamente la loro azione individuale e sociale.

L'Associazione non ha scopo di lucro.

2.2 Per tali motivi qualunque modifica del presente statuto dovrà essere approvata dall'assemblea straordinaria degli associati sentito il preventivo parere scritto del Consiglio di Amministrazione della Fondazione RUI.

2.3 Per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione può in via esemplificativa e non tassativa:

- organizzare attività di formazione permanente in ambito umano, culturale, professionale e religioso;
- mantenere nel tempo il rapporto dei Collegi della Fondazione RUI con i suoi Alumni;
- facilitare occasioni di incontro tra gli Alumni e le loro famiglie;
- permettere relazioni professionali tra gli Alumni favorendo lo scambio di esperienze e il networking tra gli Alumni;
- stimolare tra gli Alumni l'ottenimento dei mezzi necessari perché la Fondazione RUI raggiunga i suoi fini istituzionali, raccogliendo fondi per tali attività e/o per erogare o sostenere borse di studio, sia direttamente sia tramite la FONDAZIONE RUI stessa;
- promuovere le donazioni dei singoli Soci in favore della Fondazione RUI, con l'obiettivo di creare le condizioni per una raccolta continuativa di risorse;
- diffondere l'immagine e i valori dei Collegi della Fondazione RUI in Italia e all'estero.

Art. 3) Ambito di attività

3.1 L'Associazione può svolgere la propria attività sia in Italia che all'estero.

3.2 L'Associazione può aderire, affiliarsi o consorziarsi a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni per il raggiungimento delle proprie finalità.

Art. 4) Soci

4.1 Provenienza dei soci.

In considerazione dello scopo dell'associazione e visto il forte legame con la Fondazione RUI, può associarsi all'Alumni RUI chi è stato residente in una residenza della Fondazione RUI almeno 1 (uno) anno e chi ha frequentato una residenza assiduamente per almeno 2 (due) anni. Tali circostanze vengono verificate dal Consiglio Direttivo al momento della richiesta di ammissione. Al di fuori di queste categorie, il Consiglio Direttivo può nominare i soci onorari, di cui all'articolo 4.2.

4.2 Tipologie di soci. Oltre alla Fondazione RUI, che è socia di diritto, esistono le seguenti categorie:

- Soci Fondatori: sono i firmatari dell'atto costitutivo dell'Alumni RUI
- Soci Sostenitori: sono coloro che versano una quota associativa non inferiore a quanto stabilito dal Consiglio Direttivo per tale categoria.
- Soci Ordinari Professionisti: sono coloro che versano la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo per tale categoria.
- Soci Ordinari Studenti: sono coloro che versano la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo per tale categoria.
- Soci Onorari: sono nominati dal Consiglio Direttivo tra:
 - o tutti coloro che sono stati Direttori dei Collegi della Fondazione RUI e le persone delle Direzioni che si sono particolarmente distinte in questo ruolo;
 - o coloro che – pur non essendo stati residenti o frequentatori – si sono distinti nel sostegno ai Collegi e alla Fondazione RUI.

4.3 L'iscrizione all'Associazione è rinnovata automaticamente di anno in anno, con il pagamento della quota associativa annuale, salvo recesso o esclusione del Socio. Il recesso del Socio in corso d'anno può essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo in qualunque momento. La quota non è né rimborsabile, né rivalutabile, né trasmissibile per causa di morte.

4.4 Il Socio che non provveda al pagamento della quota associativa annua entro la data del 30 marzo decade successivamente a tale data dall'esercizio del diritto di voto, se previsto, e non potrà partecipare ad alcuna attività riservata ai Soci fino alla regolarizzazione della posizione.

Art. 5) Organi e Struttura dell'Associazione

5.1 Gli organi dell'Associazione sono:

- Assemblea dei soci
- Il Presidente
- Il Vicepresidente
- Il Segretario Generale
- Il Consiglio Direttivo
- Il Comitato Esecutivo (se istituito)
- Il Revisore o il Collegio dei Revisori

5.2 Tutte le cariche sociali sono a titolo onorifico e gratuito ad eccezione del Segretario Generale (come da art. 9.3)

Art. 6) Assemblea dei soci

6.1 L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti gli Associati e le sue deliberazioni, prese in conformità della Legge e del presente Statuto, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti. L'Assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede associativa.

6.2 L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo. L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero di soci aventi diritto al voto. L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza dei presenti. Il tutto, salvo che la legge richieda maggioranze diverse per determinate delibere.

L'Assemblea Ordinaria:

- a) Approva il bilancio annuale consuntivo;
- b) Elegge i Membri elettivi del Consiglio Direttivo ed i Membri del Consiglio dei Revisori;
- c) Delibera su proposte e argomenti indicati nell'Ordine del Giorno
- d) Delibera sugli altri argomenti eventualmente previsti dalla legge.

6.3 L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno due terzi dei Soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto al voto. L'Assemblea Straordinaria delibera a maggioranza dei due terzi dei presenti.

Il tutto, salvo che la legge richieda maggioranze diverse per determinate delibere.

L'Assemblea Straordinaria:

- a) Delibera in merito alle modifiche dello Statuto e dell'Atto costitutivo; per le modifiche dello statuto occorrerà il parere preventivo scritto del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Rui;
- b) Delibera in merito allo scioglimento dell'Associazione e alla nomina del liquidatore;
- c) Delibera sugli altri argomenti eventualmente previsti dalla legge.

6.4 Le Assemblee sono convocate dal Presidente mediante comunicazione scritta inviata tramite posta elettronica o con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, ed eventualmente tramite pubblicazione sul sito internet, a tutti i Soci aventi diritto di voto. La convocazione deve essere trasmessa agli aventi diritto almeno otto giorni prima della data stabilita: l'avviso deve contenere oltre all'Ordine del Giorno anche l'indicazione della data e del luogo dell'eventuale seconda convocazione. Le Assemblee devono anche essere convocate, se richieste da un numero di Soci almeno pari ad un decimo dei soci aventi diritto al voto.

6.5 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci aventi diritto di voto, in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso. I Soci possono farsi rappresentare a mezzo di delega scritta, ma solamente da altri Soci in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso. Non sono cumulabili più di cinque deleghe.

6.6 L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente nel rispetto di quanto previsto all'art. 8; in alternativa l'Assemblea può nominare un Presidente all'inizio della seduta che deve essere – ove presente almeno uno di essi – un componente del Consiglio Direttivo o del Consiglio dei Revisori. Il Presidente dell'Assemblea constata la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento, nomina un Segretario – anche non Socio – con la funzione di redigere il verbale dell'Assemblea e, in caso di votazione con scheda, due o più Scrutatori.

6.7 Ciascun Socio in regola con il versamento della quota associativa annuale ha diritto in proprio ad un voto, oltre ai diritti di voto per delega. Il voto è sempre palese, ad eccezione delle votazioni con scheda, secondo quanto stabilito dal Presidente e nei limiti della normativa tempo per tempo vigente. Il Presidente dell'Assemblea provvede alla convalida dei voti ed alla proclamazione dei risultati.

6.8 Il Segretario redige il verbale dell'Assemblea che viene firmato dallo stesso e

dal Presidente .

6.9 Il bilancio consuntivo approvato ed i verbali dell'assemblea saranno pubblicati sul sito dell'Associazione.

Art. 7) Il Presidente

7.1 Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Al Presidente compete di supervisionare l'attività dell'Associazione, assicurando il funzionamento in piena collaborazione con gli altri organi dell'Associazione.

7.2 In considerazione del rapporto con la Fondazione RUI di cui all'articolo 2 del presente statuto, Il Presidente, Alumnus o Alumna della Alumni RUI, viene nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione RUI, resta in carica tre esercizi ed è rinominabile per due sole volte consecutive.

7.3 Ogni anno il Presidente presenta all'Assemblea una relazione sull'andamento dell'Associazione, preventivamente approvata dal Consiglio Direttivo.

7.4 In caso di dimissioni, scadenza del mandato o impedimento definitivo del Presidente, il Vicepresidente è tenuto a convocare immediatamente il Consiglio Direttivo e a informare la Fondazione RUI, affinché il Consiglio di Amministrazione della Fondazione RUI nomini il nuovo Presidente.

Art. 8) Il Vicepresidente

8.1 Il Consiglio Direttivo elegge un Vicepresidente con la funzione di sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento nonché per esercitare quelle mansioni per le quali vi sia delega espressa; in tali casi, il Vicepresidente ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. In questo caso l'intervento del Vicepresidente costituisce di fronte ai terzi prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

8.2 Il Vicepresidente resta in carica fino alla data di scadenza del mandato del presidente ed è rieleggibile in tale veste per due sole volte consecutive.

8.3 In caso di dimissioni o impedimento definitivo del Vicepresidente il Consiglio Direttivo provvede, nella prima riunione successiva, a nominare un sostituto.

Art. 9) Il Segretario Generale

9.1 Il Segretario Generale ha il ruolo di promuovere e coordinare l'attività dell'Associazione. Il Segretario Generale è membro del Consiglio Direttivo.

9.2 In considerazione del rapporto con la Fondazione RUI di cui all'articolo 2 del presente statuto, Il Segretario Generale, non necessariamente Alumnus o Alumna della Alumni RUI, viene nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione RUI entro 6 mesi dalla nomina degli altri componenti del Consiglio Direttivo.

9.3 La carica di Segretario Generale può essere retribuita dalla Fondazione RUI qualora Consiglio di Amministrazione della Fondazione RUI lo ritenga opportuno.

9.4 In caso di dimissioni o impedimento definitivo del Segretario Generale, il Presidente (o il Vicepresidente in sua vece) è tenuto a informare la Fondazione RUI, affinché il Consiglio di Amministrazione della Fondazione RUI nomini il nuovo Segretario Generale.

Art. 10) Il Consiglio Direttivo e Comitato Esecutivo

10.1 Il Consiglio Direttivo, espressione della volontà assembleare, assolve funzioni di indirizzo e di controllo dell'attività dell'Associazione, indica le linee guida del programma annuale e ne controlla la realizzazione.

10.2 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 3 (tre) a un numero massimo di 17 (diciassette) Membri. Del Consiglio Direttivo fanno parte il Presidente (nominato ai sensi dell'art. 7.1) e il Segretario Generale (nominato ai sensi dell'art. 9.1). Gli altri membri sono scelti dall'Assemblea dei soci tra i membri dell'Associazione.

10.3 I Membri del Consiglio Direttivo restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili per due sole volte consecutive.

10.4 Il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi membri l'eventuale Segretario e l'eventuale Tesoriere.

10.5 Il Consiglio Direttivo può nominare, al suo interno, un Comitato Esecutivo composto da tre a sette membri, ai quali delegare in tutto o in parte i propri poteri gestionali ed esecutivi, ad eccezione dei poteri di ammettere ed escludere soci. Il Comitato Esecutivo dura in carica un esercizio e svolge i propri compiti nell'osservanza delle direttive programmatiche espresse, anche su suggerimento dell'Assemblea dei soci, dal Consiglio Direttivo e sotto la vigilanza di questo.

10.6 Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione non riservati all'Assemblea e ne attua gli scopi prefissati dall'art. 2 del presente Statuto. Il Consiglio Direttivo adotta i provvedimenti di ammissione ed esclusione dei Soci e stabilisce l'importo delle quote associative e il termine di scadenza del relativo pagamento. Il Consiglio Direttivo inoltre approva eventuali regolamenti attuativi del presente Statuto.

Art. 11) Il Revisore o il Collegio dei Revisori

11.1 Al Revisore o al Collegio dei Revisori compete di vigilare sull'osservanza del presente Statuto e riscontrare, in particolare, la regolarità contabile della gestione.

11.2 L'eventuale Collegio dei Revisori è composto da tre Membri, nominati dall'Assemblea tra i Soci iscritti all'ordine professionale dei Dottori Commercialisti o degli Esperti Contabili. Essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili fino ad un massimo di due volte consecutive. Il Collegio dei Revisori elegge il Presidente tra i Membri effettivi.

11.3 Il Revisore o il Collegio dei Revisori esercita le sue funzioni conformemente al modello normativo previsto per i Sindaci di società per azioni dagli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili. In particolare dovrà redigere una relazione sul bilancio consuntivo, che dovrà essere allegata allo stesso.

11.4 Il Revisore o ciascun membro del Collegio dei Revisori decade dall'incarico al verificarsi di almeno una delle seguenti circostanze:

a) sospensione o radiazione dall'ordine professionale di appartenenza; b) sentenza dichiarativa di fallimento, inabilitazione o interdizione dai pubblici uffici; c) condanna penale; d) assenza ingiustificata a più di due riunioni all'anno; e) assunzione di altro incarico negli organi deliberativi dell'Associazione

Art. 12) Gestione Ordinaria

12.1 L'esercizio sociale ha durata di dodici mesi e coincide con l'anno di calendario solare.

12.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite: a) dalle quote associative annuali e vitalizie dei Soci; b) da contributi volontari versati dai Soci; c) dalle quote di iscrizione versate dai partecipanti alle iniziative organizzate dall'Associazione; d) dai contributi di imprese ed enti interessati a fornire supporto economico all'Associazione. La gestione delle entrate dell'Associazione sarà finalizzata al raggiungimento dello scopo sociale, di concerto con la Fondazione RUI, secondo il preventi-

vo approvato annualmente dal Consiglio Direttivo.

12.3 è preclusa all'Associazione la possibilità di distribuire agli associati, in qualsiasi forma, utili o avanzi di gestione.

Art. 13) Scioglimento e liquidazione

13.1 L'Assemblea Straordinaria può deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio con la maggioranza qualificata di almeno tre quarti dei presenti, su proposta del Consiglio Direttivo, nominando il liquidatore o i liquidatori. L'Assemblea non potrà ripartire il patrimonio tra gli associati ma, sentiti gli eventuali organi di controllo prescritti dalla legge, lo dovrà destinare alla Fondazione RUI, salvo diversa destinazione imposta dalla legge o dalla Fondazione RUI medesima.

13.2 Costituisce causa di scioglimento dell'Associazione l'aver adottato una modifica sostanziale dello scopo o oggetto dell'Associazione ovvero una modifica degli articoli 1.1, 2, 4, 6.4, 7.2, 9.2, 10.2, 12.2 e 13 del presente Statuto senza aver ottenuto il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione della Fondazione RUI. In tale caso il Consiglio Direttivo dell'Associazione dovrà senza indugio convocare la relativa assemblea per i provvedimenti necessari alla liquidazione dell'ente, fatta salva la possibilità di revoca o modifica della delibera assembleare in questione, previo ottenimento del relativo parere favorevole a riguardo della medesima da parte della Fondazione RUI.

Art. 14) Regime fiscale

14.1 L'Associazione non ha fine di lucro, né diretto né indiretto, e si qualifica pertanto come ente non commerciale ai fini dell'imposizione tributaria.

F.to Chiveri Antonio Mario Rosario

F.to Sandro Castaldo

F.to Tommaso Meschini

F.to Giovanni De Marchi notaio